

Una norma ambigua e senza proporzione

di Francesco Clementi

Da un delitto contro la proprietà privata ad un delitto contro l'incolumità pubblica. In sintesi è questo il cuore del nuovo art. 434-bis del Codice penale appena introdotto dal Governo. Naturalmente si tratta di una scelta che interroga non tanto sull'opportunità di questo provvedimento, perché si tratta di una valutazione che spetta alla politica, quanto se questa norma – che limita la nostra libertà e lo fa per decreto legge, dunque è direttamente applicabile - colga nel segno rispetto agli obiettivi. Quali? «Rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali organizzati clandestinamente (c.d. rave party); [...] meeting [...] che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti». Nonostante gli intenti appaiano in sé condivisibili (almeno per chi scrive), la norma approvata dal Governo tuttavia è ambigua e sproorzionata, mostrandosi conseguentemente sbagliata.

È ambigua in quanto - per come è stata scritta - non consente di distinguere un "rave party" illegale da una qualsiasi festa di compleanno di bambini organizzata da genitori in un parco pubblico con oltre 50 invitati, oppure da un rumoroso e nutrito gruppo di tifosi che, in piazza, festeggiano la vittoria della Nazionale. La confusa tipizzazione del reato produce quindi conseguenze gravi, perché determina un aumento della discrezionalità nelle decisioni che dovranno prendere i funzionari delle forze dell'ordine. Spetterà a questi infatti decidere quale raduno di oltre 50 persone, che occupa arbitrariamente terreni o edifici altrui, possa ritenersi pericoloso per la nostra sicurezza e l'incolumità pubblica. E questo nonostante l'art. 17 della Costituzione riconosca a tutti i cittadini il «diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi», permettendo riunioni «anche in luogo aperto al pubblico» senza preavviso, richiedendo il preavviso solo per quelle in luogo pubblico, che possono essere vietate «soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». Dunque - al fondo - è una norma pericolosa perché tanto è incerta nella sua vaga definizione quanto è certa nel favorire forte discrezionalità nella sua applicazione, mettendo a rischio il pluralismo delle idee e dei comportamenti di tutti.

Poi è sproorzionata, non solo per l'entità della pena, ma anche perché adotta le misure previste dal Codice antimafia per gli indiziati. Con un duplice paradosso: da un lato punisce chi si riunisce in una piazza pacificamente e senza armi più di chi adessa, ad esempio, un minorenne; e dall'altro, aggrava la polizia di indagini costose e complesse, intasando i tribunali di cause tanto potenzialmente affollate quanto proceduralmente tortuose. Infine si fa davvero fatica a rintracciare quei requisiti di straordinaria necessità e urgenza che l'art. 77 Cost. richiede invero al Governo per adottare un decreto legge. Che si riveda allora la norma: che diritti e libertà chiedono equilibrio, buon senso e attenzione vera.